

Riunione del 18.11.2010

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Rosi
 Avv. Massimo Vergara Caffarelli

CAF 6/2010/11 - Appello della A.S.D. Libertas Villafranca avverso la delibera della CTA affissa in data 9.10.2010 (scioglimento del vincolo per giusta causa imputabile al sodalizio dell'atleta Fabio Cucinotta).

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- udite le parti che congiuntamente, all'udienza di discussione, hanno chiesto termine per il deposito di note e documenti

PREMESSO CHE

- la CTA., con il provvedimento all'epigrafe, ha disposto lo scioglimento del vincolo dell'atleta Fabio Cucinotta per giusta causa imputabile al sodalizio, rappresentata dalla mancata sottoposizione dello stesso alla visita medico sportiva
- la A.S.D. Libertas Villafranca ha proposto appello limitandosi ad eccepire la violazione del diritto di difesa, dal momento che il telegramma contenente l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione - tenutasi il 29.9.2010 presso la sede federale - sarebbe stato ricevuto dal proprio Difensore unicamente la mattina dello stesso giorno, mentre un'istanza di differimento inviata via mail alle 16.30 del 29.9.2010 - quando l'udienza era in corso - non era stata presa in considerazione dalla CTA in quanto, come peraltro contestato dal Difensore dell'atleta, non sorretta da idonea documentazione, priva di firma e non proveniente da indirizzo PEC
- ritiene questa Commissione che l'eccezione in esame vada disattesa, in quanto il telegramma contenente l'avviso di fissazione udienza risulta essere stato correttamente e tempestivamente inviato in data 23.9.2009 al sodalizio appellante nel domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Luigi Passari (circostanza non contestata in ricorso) del tutto in linea con quanto previsto ex art. 82 n. 1 R.Giur.

- ciò detto, senza volere e/o potere disquisire in questa sede della legittimità ed efficacia della sola forma di comunicazione prescelta dal legislatore federale, non può comunque essere imputato al Presidente della CTA il fatto che *in loco* - come attestato dal CPD Messina Pistunina di Poste Italiane con dichiarazione rilasciata e fatta pervenire il 30.9.2010 - il soggetto incaricato della consegna non abbia potuto materialmente recapitare il telegramma per ben tre volte (il 25, 27 e 28 settembre) avendo rinvenuto chiuso il portone e in assenza di persone idonee a ritirarlo, decidendo peraltro autonomamente di lasciare in cassetta solo il 28.9 (ma non il 25 né il 27) un avviso di mancato recapito

P.Q.M.

Rigetta l'appello e dispone incamerarsi la tassa ricorsi.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 14.01.2011